

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente                                                |
| (BA) CAMILLERI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) RUSSO      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) DI RIENZO  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 10/03/2020

### FATTO

La ricorrente, titolare di n. 2 buoni fruttiferi postali sottoscritti in data 27/04/2002, riferisce di essersi recata presso uno sportello dell'intermediario in data 15/10/2019 per ottenere il rimborso dei titoli e di aver appreso, nella circostanza, che i predetti BFP non potevano più essere rimborsati per avvenuta prescrizione.

Fa presente che sui titoli in questione non è indicata la data di scadenza e che, all'atto dell'emissione, non è stata fornita alcuna informativa al riguardo; afferma che, come si evince dal Foglio informativo analitico, mai consegnato dall'intermediario e reperito su internet, i buoni in questione appartengono alla serie "AA3".

Richiama la disciplina dettata dal D.M. 19 dicembre 2000 e dal D.M. 17 ottobre 2001 e ritiene applicabile il principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 8056/2019, per cui la prescrizione dei buoni "AA3", emessi nel 2002 e scaduti il 31/12/2009, può dirsi maturata al 31/12/2019, con conseguente illegittimità del diniego opposto dall'intermediario alla loro liquidazione.

La ricorrente quindi chiede all'Arbitro di:

- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'intermediario rispetto ai propri doveri informativi in fase di collocamento dei buoni postali;
- conseguentemente, condannare l'intermediario al rimborso dell'importo indicato nel buono, oltre rivalutazione ed interessi.

Costituitosi, l'intermediario rappresenta che i BFP oggetto di ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "AA3", istituita con D.M. del Tesoro del 17/10/2001 e collocata nel periodo compreso fra il 23/10/2001 ed il 02/05/2002.

Precisa che il suddetto D.M. dispone che i titoli appartenenti alla serie "AA3" siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione.

Evidenzia che, all'epoca dell'emissione, non era prevista l'apposizione di alcun timbro o adesivo indicante la data di scadenza, atteso che le emissioni dei buoni venivano effettuate per "serie" con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore.

Rileva che, dall'osservazione dei titoli, risulta inequivocabile l'appartenenza degli stessi alla serie "A Termine", circostanza che rende evidente *"la totale trasparenza"* adottata in sede di emissione.

Quanto al termine prescrizione, originariamente quinquennale, rammenta che il D.M. del 19 dicembre 2000 prevede, all'art. 8, comma 1, che *"i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo"*.

Soggiunge che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003, adottato in attuazione dell'art. 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, disponeva l'assegnazione alla CDP S.p.A. della titolarità delle sole serie di BFP in emissione a far data dal 14 aprile 2001 e il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti dai BFP relativi alle serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001. Afferma che, ai sensi della previsione recata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 345 *quinquies*, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, non reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata legge.

Evidenzia che, all'epoca della sottoscrizione dei buoni in esame, veniva affisso presso tutti i locali aperti al pubblico il Foglio Informativo con l'indicazione delle condizioni e dei requisiti relativi ai titoli sottoscritti. Fa presente che, come da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 c.c., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è esclusivamente quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del proprio diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Nel caso di specie i BFP, sottoscritti in data 27/04/2002, avendo la durata massima di 7 anni, sono scaduti in data 27/04/2009, mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 28/04/2019; il rimborso è stato richiesto solo successivamente la decorrenza del termine prescrizione decennale (in data 15/10/2019), pertanto la liquidazione dei titoli è stata negata nel pieno rispetto della legge.

L'intermediario chiede pertanto che il Collegio rigetti il ricorso nel merito, *"stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere"*.

In sede di repliche, la ricorrente fa presente che le tesi sostenute da controparte sono “*del tutto desuete*”, in quanto superate dalla decisione n. 8056/2019 del Collegio di Coordinamento.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne il mancato rimborso di due buoni fruttiferi in ragione dell'intervenuta prescrizione e, pertanto, propone all'attenzione del Collegio la questione del *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale dei BFP.

I BFP in esame contengono la dicitura “a termine” e la data di emissione, mentre nulla riportano in merito alla serie di appartenenza, alla scadenza del termine e ai tempi di prescrizione.

Dalla lettura dello “*Storico dei tassi applicati sui buoni fruttiferi postali a termine*” si evince che alla data di emissione dei due titoli (27/04/2002) la serie di appartenenza è la “AA3”, così come riferito dall'intermediario.

Ciò premesso, i BFP “a termine” appartenenti alla serie “AA3” sono stati istituiti con D.M. del 17/10/2001; il predetto D.M. prevede che gli stessi “*possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione*”.

Con riferimento alla prescrizione, l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui “*I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi*”.

Sulla questione del *dies a quo* del termine di prescrizione, si rammenta che si è di recente pronunciato il Collegio di Coordinamento (cfr. la decisione n. 8056/19), confermando che “*la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni*”. I dubbi interpretativi riguardavano la formulazione del DM 29 marzo 2001 di creazione della serie AA2, il quale prevedeva che tali buoni possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, “*al termine del settimo anno successivo a quello di emissione*”. Formulazione identica era prevista dal citato D.M. in relazione alla serie “AA3”. Nel caso in esame i buoni sono stati emessi in data 27/04/2002 e hanno un termine di scadenza di 7 anni, quindi il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione si deve calcolare dal 31/12/2009. La ricorrente ha avanzato richiesta di rimborso in data 15/10/2019 e ha presentato ricorso all'Arbitro il 15/11/2019, date tutte anteriori alla maturazione del termine decennale di prescrizione avvenuto il 31/12/2019.

L'accoglimento della domanda di rimborso dei buoni in contestazione deve ritenersi assorbente rispetto alla censura relativa alla mancata consegna del “*Foglio Informativo Analitico*”, in ordine alla quale, comunque, il Collegio richiama la recente decisione del Collegio di Coordinamento che, nel confermare l'orientamento dei Collegi territoriali, ha ribadito che “*la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione*”. “*Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l'indubbia negligenza dell'investitore*” (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814/19, nonché le decisioni del Collegio di Bari nn. 20945/19 e 7347/19).

La ricorrente non ha formulato nella specie un'espressa domanda di risarcimento dei danni e ad ogni buon conto, si tratta di comportamento tenuto dall'intermediario nel 2002 e, dunque, al di fuori della competenza *ratione temporis* dell'ABF (in termini, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 9831/2019; Collegio di Torino, decisione n. 15056/2019).

La richiesta di rivalutazione monetaria non è accoglibile, in conformità al consolidato orientamento dell'Arbitro (*ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 1261/18), secondo cui “[n]on meritevole di accoglimento è ... la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Coll. Roma, Dec. n. 7307 del 31.8.2016, nonché le precedenti decisioni conformi, n. 4144/2012, n. 6218/2015, n. 5562/2015)”.

Per completezza, infine, si fa presente che la ricorrente, pur avendo allegato la fattura del professionista al quale si è rivolta per l'assistenza difensiva, non ha avanzato domanda di rimborso delle spese legali.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni postali secondo le condizioni riportate sui titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS